

Articolo 8

In deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- a) durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 gli acquisti di cereali raccolti in Portogallo possono essere acquistati all'intervento in questo Stato membro dal 1º luglio al 30 aprile;
- b) durante le campagne di commercializzazione dal 1991/1992 al 1993/1994, il tritcale raccolto in Portogallo può essere acquistato all'intervento in questo Stato membro; il prezzo di acquisto è quello stabilito per l'orzo.

Articolo 9

Gli elementi fissi relativi ai prodotti di cui all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione, sono smantellati anteriormente al 1º gennaio 2000, secondo un ritmo da determinare.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

IV. Disposizioni generali e finali*Articolo 10*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Secondo la medesima procedura sono adottate le disposizioni transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dal regime vigente in Portogallo a quello derivante dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative alle indennità per eventuali giacenze di cereali la cui raccolta è tardiva.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI